

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 121 "Ammodernamento aziende agricole"

Indice

	Parte prima – Adempimenti tecnici	Pag. 4
1	Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05)	4
2	Codice della misura	4
3	Descrizione della misura e obiettivi	4
4	Soggetti ammessi a presentare domanda	4
4.1	Limitazioni ed esclusioni	5
5	Prodotti agricoli interessati	5
6	Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso	5
6.1	<u>Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore</u>	5
6.2	<u>Condizioni di accesso relative ai beneficiari</u>	9
6.3	<u>Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento</u>	9
6.4	<u>Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto</u>	9
6.5	<u>Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti</u>	10
6.6	<u>Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento</u>	10
7	Tipologie di investimento ammissibili	12
8	Investimenti per il miglioramento economico, per il miglioramento della qualità delle produzioni e per il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali.	12
8.1	Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli	12
8.2	Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature	13
8.3	Interventi di miglioramento fondiario	14
8.4	Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali	16
9	Investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale	17
9.1	<u>Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore</u>	17
9.2	Investimenti di miglioramento ambientale	18
9.3	investimenti immateriali	19

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

10	Tipologie di spesa ammissibili	20
10.1	Normativa di riferimento	20
10.2	<u>Ulteriori specifiche e limitazione sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nella DGR n. 149/08</u>	20
10.3	<u>Descrizione delle spese non ammissibili</u>	20
11	Localizzazione dell'investimento	20
12	Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e riduzioni	20
12.1	<u>Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il pagamento</u>	20
12.2	<u>Obblighi successivi al pagamento</u>	21
12.3	Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post	21
13	Tassi di contribuzione e minimi/massimali, premi e indennità	22
13.1	Tassi di contribuzione	22
13.2	Minimali/massimali	23
14	Priorità	23
14.1	Priorità generali	23
14.2	<u>Priorità Comparti produttivi/Zone prioritarie da PSN</u>	30
14.3	<u>Priorità tipologia di investimento /comparto</u>	30
	Parte seconda - Procedure di attuazione	37
1	Procedimento amministrativo	37
2	Fasi del Procedimento	37
3	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	38
4	Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze	39
4.1	Domande di Aiuto e di Pagamento	39
4.2	Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	39
5	Termini per la presentazione delle istanze	40
5.1	Domanda di aiuto	40
5.2	Domanda di pagamento	40
5.3	Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	40
5.3.1	Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione	40
5.3.2	Richieste di anticipo e stato di avanzamento	41
5.3.3	Richieste di Varianti e/o Proroghe	41
5.3.4	Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie	41
5.3.5	Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno	41
6.	Ricevibilità delle istanze	41
6.1	Domande di Aiuto e di Pagamento	41
6.2	Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione	42
7	Documentazione da presentare	42
7.1	Al momento della domanda di aiuto	42
7.2	In fase di completamento	42
7.3	Al momento della richiesta di anticipo	44

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

7.4	Al momento della richiesta di variante	44
7.5	Al momento della richiesta di proroga	44
7.6	Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)	44
7.7	Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale	45
7.8	Al momento della domanda di pagamento	45
8.	Adempimenti istruttori	45
8.1	Istruttoria domanda di aiuto	46
8.1.1	Istruttoria preliminare	46
8.1.2	Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento	46
8.1.3	Adempimenti domande ammesse/non ammesse	47
8.2	Istruttoria Anticipo	48
8.3	Istruttoria modifica atto di assegnazione	48
8.3.1	Istruttoria variante progettuale	49
8.3.2	Istruttoria proroga	49
8.3.3	Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore	50
8.4	Istruttoria domanda di pagamento	50
8.5	Istruttoria di recupero	51
9.	Monitoraggio	51
	Allegato A "Estratto DGR 149/2008 "Spese ammissibili"	55
	Allegato B	74

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

PARTE PRIMA – ADEMPIMENTI TECNICI

1. Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05)

2. Codice della misura: 121

3. Descrizione della misura e obiettivi

La misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale (in termini di miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali).

Le finalità di miglioramento della competitività e del rendimento economico aziendali rendono prioritario il collegamento della misura all'obiettivo specifico di programma di "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione" migliorando il rendimento economico dell'azienda mediante l'ottimizzazione dei fattori di produzione, in particolare con l'introduzione di tecnologie innovative, migliorando la sicurezza e le condizioni di lavoro, promuovendo la diversificazione dei prodotti, con particolare riferimento alle colture con finalità non alimentari.

Le finalità di miglioramento del rendimento globale aziendale in termini di miglioramento della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali collegano la misura anche ai seguenti obiettivi specifici di programma:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" intervenendo su una specifica fase delle filiere;
- "consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e forestale" migliorando la qualità delle produzioni anche mediante la riconversione ai metodi biologici di produzione e promuovendo un miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali da produzione;
- "favorire l'occupazione e il ricambio occupazionale nel settore agricolo e forestale" sostenendo anche gli investimenti dei giovani imprenditori;
- "promuovere il risparmio idrico" sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi;
- "ridurre l'inquinamento dei corpi idrici" sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi;
- "promuovere il risparmio energetico e delle energie rinnovabili" sostenendo interventi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile e alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche.

4 Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione) che:

- sono in possesso dell'UTE, nella quale intendono effettuare gli investimenti, sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione di uso pubblico;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- operano nelle attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 5 e dei loro derivati;
- possiedono il fascicolo aziendale sul sistema informativo ARTEA o sull'anagrafe regionale.

4.1 Limitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dalla presentazione delle domande gli "ex bieticoltori", singoli o associati, definiti come "imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola – con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota – in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo".

5. Prodotti agricoli interessati

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Foraggiere
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

In particolare, per le singole OCM:

OCM Ortofrutta: Secondo quanto esplicito al punto 10.1, è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore ARTEA.

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

OCM Vino: L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

OCM Tabacco: Secondo quanto esplicito nel capitolo 10 del PSR, i beneficiari dei progetti finanziati con le risorse del Fondo comunitario per il tabacco (Reg. CE 2182/2002) non possono beneficiare del sostegno del PSR per le stesse tipologie di investimento. La verifica della complementarietà e della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale ARTEA. Per quanto riguarda le risorse specifiche nell'ambito del PSR ed in particolare della presente misura, per finanziare programmi di ristrutturazione e riconversione del settore a seguito delle modifiche nella OCM, queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale. Secondo quanto esplicito nel capitolo 3.2 del PSR, paragrafo 4 "La ristrutturazione e riconversione del settore del tabacco", le specifiche risorse destinate a tali interventi, che si renderanno disponibili dopo il 2010 (in base a quanto previsto dall'OCM Tabacco), verranno impiegate per finanziare sia le azioni di ristrutturazione (con priorità per le aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky) che le azioni di riconversione (con priorità per le aziende dedite alla coltivazione della varietà Bright e delle altre varietà). Al fine di assicurare, fin dall'inizio dell'operatività del PSR, la coerenza con tale strategia, gli imprenditori agricoli professionali produttori di tabacco che presentano domanda per l'accesso alla presente misura devono essere individuati, attraverso un'apposita indicazione da apporre nella domanda stessa, nella quale devono altresì indicare la/e varietà coltivata/e (Kentucky, Bright, altre).

OCM Olio d'oliva: Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. Fermo restando la compatibilità con il Regolamento CE 2080/2005, gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR. A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dall'art. 5 del Reg. CE 2080/2005, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B) .

A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:

- 1) Raccolta di dati sul settore e sul mercato;
- 2) Elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;

b) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura:

- 1) Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
- 2) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica
- 3) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
- 4) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata;
- 5) Inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- 1) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive)
- 2) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti
- 3) Formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine

d) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

- 1) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c)
- 2) Creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c)

B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR

a) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- 1) Interventi a carattere aziendale per il miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione (ad

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione)

- 2) Miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende
- 3) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
- 4) Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine

b) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali:

- 1) Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
- 2) Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
- 3) Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 121 'Ammodernamento delle aziende agricole', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 15.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2080/2005 (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non sono ammissibili al finanziamento comunitario le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione. I nuovi impianti di olivi sono pertanto ammissibili a condizione che sia dimostrata la estirpazione di un ugual numero di piante, fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. 149/2008 (par. 3.1.3 e ss. Riportati in allegato al presente bando) in materia di investimenti di sostituzione.

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi frantoi aziendali che presentano un ampliamento della capacità di stoccaggio e di trasformazione, devono dimostrare la dismissione di

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

una equivalente capacità a livello regionale nei tre anni precedenti.

OCM Luppolo: In Toscana non sono presenti superfici destinate a questa coltura.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini Aiuti disaccoppiati, conseguentemente gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo e complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

OCM Latte: L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire la misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura, restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

Apicoltura: Il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia - attraverso l'attuazione regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale - le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nella misura 121 "Ammodernamento delle aziende" sono ammessi acquisti di macchinari e attrezzature per lo svolgimento dell'attività di apicoltura ma si escludono tutte le sopra citate dotazioni già finanziate nell'ambito del reg. 792/2004. Rimangono quindi finanziabili nell'ambito della misura 121 tutti gli interventi relativi all'apicoltura non ricompresi nell'elencazione precedente.

OCM Zucchero: Non sono previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.

6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli professionali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);
- 2) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

7) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato,

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato secondo le modalità indicata al punto 19 lett. G della D.G.R. 1/10/2001 n. 1058.

Resta fermo l'obbligo di presentare, nei casi previsti dalla legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) in materia di contributi previdenziali.

6.3 Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento

Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000, euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

6.4 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Possono essere oggetto della domanda di aiuto solo gli investimenti cantierabili. La cantierabilità deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto e dimostrata al completamento.

Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.), il richiedente deve dichiarare al momento della domanda il possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) Permesso di costruire rilasciato ai sensi della LR 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (l.r. 64/95) se ancora in corso di validità;
- b) Denuncia di inizio di attività ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79 (completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, **valida per l'esecuzione dei lavori**) o ai sensi normativa previgente (l.r. 64/95) se ancora in corso di validità;

Per progetti che prevedono esclusivamente investimenti in macchinari e attrezzature ovvero solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di alcun titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve dichiarare nella domanda di aiuto:

- a) che l'intervento non necessita di alcun titolo abilitativo;
- b) che è nella piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari;
- c) che dispone di specifici preventivi rilasciati all'impresa richiedente e controfirmati dal venditore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento.

Nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili l'impresa richiedente deve dichiarare il possesso, alla data di presentazione della domanda, delle attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi, e, se necessari, uno dei titoli abilitativi di cui sopra.

6.5. Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari. Le domande di sostegno devono essere accompagnate, in fase di completamento della domanda come previsto dal par. 7.2 della parte Seconda del presente bando, da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti nel paragrafo 3.1.3. "Spese ammissibili" della DGR 149/2008 (riportato in allegato al presente bando – allegato B)
- Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento.
- Il sostegno ad investimenti per la trasformazione, conservazione e la commercializzazione può essere accordato anche nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra – aziendale nei limiti massimi di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.
- Non è previsto sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

6.6 Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato:

1) che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie Introduzione di innovazione di processo e di prodotto Ottimizzazione dei fattori di produzione Diversificazione delle produzioni Integrazione di filiera Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle	Riconversione ai metodi biologici di produzione

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di	Sicurezza sul lavoro Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale	Riduzione dell'inquinamento ambientale Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Risparmio idrico Risparmio energetico

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda si presume soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 euro, almeno 50.000 euro (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:
 - almeno 7000 euro (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale;
 oppure:
 - almeno 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati. Per UTE con Valore Ricavi (VR)¹ al di sopra di 30.000 euro, l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR, e comunque superiore al limite minimo di

¹ Il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito unicamente dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa. (Rettifica introdotta dal d.dirig. 1563 del 14.4.2008)

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

10.000 euro sopra stabilito; oltre i 50.000 euro di spesa ammissibile destinati al conseguimento di uno solo degli apetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto².

2) che gli investimenti siano finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali dell'azienda stessa.

7. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti sotto elencati, distinti tra investimenti per il miglioramento del rendimento economico, per il miglioramento della qualità delle produzioni e per il miglioramento della situazione aziendale in termini igiene e benessere degli animali (par. 8) e investimenti per la sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale (par. 9) che vengono finanziati a percentuale di contribuzione maggiorata per il settore della produzione primaria e a percentuale di contribuzione ordinaria per la trasformazione e la commercializzazione.

Gli investimenti devono essere chiaramente riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli elencati al precedente paragrafo 5.

Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste anche più tipologie di investimento.

8. INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO ECONOMICO, PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.

Gli investimenti per il miglioramento del rendimento economico, per il miglioramento della qualità delle produzioni e per il miglioramento della situazione aziendale in termini igiene e benessere degli animali, possono avere ad oggetto fabbricati agricoli (8.1), macchinari e attrezzature (8.2), miglioramento fondiario (8.3) e investimenti immateriali (8.4).

Accanto ad ogni tipologia di investimento sono indicate tra parentesi le finalità generali (colonna di sinistra della tabella 1, par. 6.6) cui tale tipologia è indirizzata. Nella domanda di aiuto il richiedente deve indicare la tipologia di investimento tra quelle sotto elencate. Tra parentesi è indicata la finalità generale alla quale la tipologia di investimento corrisponde. Per ogni tipologia di investimento oggetto della domanda di aiuto il richiedente deve specificare quali aspetti specifici intende perseguire, tra quelli individuati nella colonna destra della tabella 1 (paragrafo 6.6), al fine di raggiungere la finalità generale.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica di cui al par. 7.2 della parte seconda del presente bando, che l'investimento risponde ad almeno uno degli aspetti specifici indicati nella tabella 1, e che pertanto consente il raggiungimento di una finalità generale e conseguentemente del rendimento globale dell'azienda.

8.1 Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli

E' previsto il sostegno per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati; è sostenuto anche l'acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo.

L'acquisto di fabbricati è sostenuto per un costo non superiore al 30% del totale delle spese

² rettifica introdotta con DD 2327 del 27/05/2008.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

ammesse a contributo.

Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali, sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

L'investimento deve avere ad oggetto fabbricati o terreni destinati o da destinare a:

a) Produzioni vegetali (Miglioramento del rendimento economico aziendale)

1. Serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

b) Produzioni zootecniche (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

1. stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture,
2. locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
3. fienili e silos
4. locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

c) trasformazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni);

1. locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli e loro derivati
2. locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli
3. locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli e loro derivati

d) commercializzazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni);

1. locali e piattaforme logistiche adibiti alla commercializzazione dei prodotti agricoli e loro derivati.

8.2 Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

E' previsto il sostegno per l'acquisto ed l'installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali.

I macchinari e le attrezzature devono essere specifici per lo svolgimento di una delle seguenti operazioni:

a) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

1. trattrici,

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

2. macchinari per la lavorazione del terreno,
3. macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali e di raccolta,
4. accessori della trattrice per movimenti terra,
5. rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali,
6. attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali,
7. strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento.;
8. recinzioni e dotazioni per la protezione delle colture dai danni³

b) di allevamento (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

1. macchine e impianti per la mungitura e per l'allattamento artificiale,
2. macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti,
3. attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, allestimento di autocarri per l'esercizio del nomadismo),
4. strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali; attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto,
5. allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie),
6. sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione,
7. sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione.

c) di trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 2) macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli e loro derivati, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati.

d) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali,

³ rettifica introdotta con DD n. 1997 del 12/05/2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- 2) allestimento locali e piattaforme logistiche di commercializzazione,
- 3) strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- 4) celle frigo.

e) di servizio (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) Attrezzature informatiche dotate di software per la gestione delle attività produttive aziendali;
- 2) attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- 3) strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e loro derivati.

8. 3 Interventi di miglioramento fondiario

Gli interventi di miglioramento fondiario si distinguono in: a) impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali b) interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli c) infrastrutture aziendali, d) progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica.

a. Impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1 Impianto di specie arboree da frutto volto al miglioramento qualitativo della produzione, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6.1 - Limitazioni derivanti da OCM di settore;
- 2 Impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni), da frutto, officinali od aromatiche, da fronda e/o fiore reciso;
- 3 Impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni, comprese le specie forestali) a ciclo breve per la produzione di biomassa da destinare alla produzione di energia;
- 4 Allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica
- 5 Sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di cui ai punti precedenti.

b. interventi per il miglioramento e realizzazione dei pascoli (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

1. recinzioni con struttura portante in legno per pascolo, protezione, raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
2. opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
3. recinti mobili, elettrificati e non;
4. mangiatoie
5. sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di miglioramento e realizzazione dei pascoli.

c. infrastrutture aziendali (Miglioramento del rendimento economico - Ottimizzazione dei fattori di produzione)

1. viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

2. elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali,
3. acquedotti aziendali, per la potabilizzazione e l'adduzione di acqua potabile alle strutture produttive aziendali.

d. progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica (Miglioramento del rendimento economico)

Realizzazione di impianti per fertirrigazione, opere di raccolta di acque ad uso agricolo, nuovi invasi, recupero e/o miglioramento degli esistenti.

d.1 Valorizzazione delle risorse idriche superficiali (Miglioramento del rendimento economico)

- a) la realizzazione di vasche, serbatoi ed invasi per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo aziendale. La dimensione delle opere di accumulo deve essere compresa tra 1000 mc e i 200.000 mc. Nella relazione tecnica di cui al paragrafo 7.2 parte Seconda del presente bando, deve essere dimostrato sulla base di uno studio idrologico del bacino interessato dall'opera, che la risorsa disponibile garantisce il raggiungimento del volume di massimo invaso
- b) interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di vasche, serbatoi ed invasi ad uso agricolo aziendale esistenti e opere per la messa in sicurezza degli invasi idrici,. Sono comunque considerate opere di manutenzione straordinarie le seguenti opere:
 - opere finalizzate al ripristino dell'impermeabilità
 - opere di messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo
 - opere di rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta e di utilizzazione delle acque.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle risorse idriche superficiali: le aziende agricole, anche consociate, con appositi atti contrattuali registrati di durata superiore al periodo vincolativo (così come definito al par. 12.2 parte prima del presente bando), devono possedere una superficie minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha per le aziende florovivaistiche. Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.2 Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui (miglioramento del rendimento economico)

- a) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui
- b) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio
- c) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue

Per gli interventi di cui al punto 3 è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al par. 12.2 del presente bando) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui

Gli interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente;

- l'applicazione del D. Lgs 185/2003.

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.3. Impianti per la fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.4 Investimenti sostenuti per la realizzazione di impianti e opere connesse al recupero delle acque di irrigazione o fertirrigazione in eccesso; (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.5 Impianti di adduzione delle acque (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d. 6 Impianti per il trattamento delle acque di irrigazione e di fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

8.4 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali (la finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati).

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile. Le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le seguenti:

1. Ricerche e analisi di mercato;
2. Supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
3. Progetti finalizzati all'integrazione di filiera e alleanza fra imprese;
4. Supporto tecnico per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli;
5. Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto, sociali/etiche e ambientali.

Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per i costi fissi occasionati dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

9. INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

Accanto ad ogni tipologia di investimento sono indicate tra parentesi le finalità generali e gli aspetti specifici (tabella 1, par. 6.6.) cui tali tipologie sono indirizzate. Nella domanda di aiuto il richiedente deve indicare la tipologia di investimento– tra quelle sotto elencate.

Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di "miglioramento ambientale" e "sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per gli investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.

Nel caso in cui gli investimenti per la sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale vengano realizzati nei settori della trasformazione e commercializzazione, si applica il tasso di contribuzione ordinaria.

9.1 Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro)

Gli interventi per la sicurezza sul lavoro possono avere ad oggetto fabbricati agricoli, macchinari e attrezzature e investimenti immateriali di cui al par. 9.3, così come specificati nelle indicazioni sotto riportate, precisate nell'allegato B.

a) investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli

- 1) Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotati di parapetti, per l'accesso e/o stazionamento in luoghi o ambienti di lavoro (strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici), posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 2) Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi: banchine e rampe di carico, sostituzione dei gradini con rampe;
- 3) Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità;
- 4) Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore;
- 5) Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;
- 6) Allestimento di corridoi di movimentazione del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;
- 7) Allestimento di corridoi di contenimento del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;
- 8) Allestimento della fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;
- 9) Rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto, nell'ambito della ristrutturazione di fabbricati già esistenti.

b) Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

- 1) Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio
- 2) Acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta
- 3) Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- 4) Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusco azionabile dall'esterno, che consentano la liberazione di un animale per volta;
- 5) Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").
- 6) Acquisto di arla di medicazione mobile
- 7) Acquisto di arla di medicazione fissa
- 8) Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice;
- 9) Dotazione migliorativa supplementare su nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa;
- 10) Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro.

9.2 Investimenti di miglioramento ambientale

Gli interventi di miglioramento ambientale possono avere ad oggetto investimenti per fabbricati agricoli, macchinari, impianti e attrezzature agricoli, miglioramento fondiario ed investimenti immateriali.

a) fabbricati agricoli

a) *Fabbricati agricoli*

a.1) Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico.

Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

a.2) Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.⁴

b) Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

b.1 interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

b.1.1 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per la produzione di energia da biomassa per uso prevalentemente aziendale. Per la definizione di biomasse si fa riferimento al D. lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 lett. da a) ad e) comprese;

b.1.2 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per produzione di biogas da effluenti di allevamento, per uso prevalentemente aziendale;

b.1.3 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per l'utilizzazione di energia solare ed eolica per uso prevalentemente aziendale;

Per gli investimenti di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2., b.1.3, si precisa che per uso prevalentemente aziendale si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, inteso come fabbisogno massimo annuale aziendale, calcolato sulla media dei consumi dei tre anni precedenti, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. Nel caso interventi per i quali non si dispone dei dati relativi ai tre anni precedenti, il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le nuove necessità energetiche. I progetti che prevedono la fornitura di energia tecnica devono essere dimensionati in base al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

⁴ Rettifica introdotta dal decreto n. 1563 del 14.4.2008.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Non sono ammessi a sostegno impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.

Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione, la concessione del contributo ai sensi della presente misura può comportare l'esclusione da altre forme agevolative, collegate all'immissione in rete dell'energia elettrica.

Nella suddetta tipologia di investimenti sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche le opere elettromeccaniche e edili necessarie alla realizzazione degli impianti.

b.2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:

b.2.1) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate, in questo caso le spese cofinanziate a tasso maggiorato sono date dalla differenza fra il costo di un impianto ordinario ed uno ad alta efficienza.

b.2.2) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura

b.2.3) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura)

c) miglioramento fondiario

c.1) interventi finalizzati al risparmio idrico

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei due anni precedenti la domanda

c.1.1 Realizzazione di impianti irrigui

interventi per la realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza che permettano una riduzione del precedente consumo di acqua pari almeno al 25%, dimostrabile attraverso la documentazione tecnica degli impianti.

Per questi interventi di cui alle lett. a) e b) è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, ammissibili a finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare, per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al par. 12.2 parte prima del presente bando) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Questi investimenti sono ammissibili in aziende già irrigue, con superficie irrigata non inferiore a 1 ha SAU per UTE. Per le aziende florovivaistiche è richiesto un minimo di 0,5 ha SAU irrigata in pieno campo per UTE o di 0,1 ha SAU irrigata in serra per UTE.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – in base alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla presentazione della domanda - che sono "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA.

c.1.2. Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda (Miglioramento ambientale mediante risparmio idrico)

a) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui

b) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio

c) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue

Per la realizzazione di questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico ottenuto e utilizzare, per un periodo corrispondente

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

almeno al periodo di vincolo di destinazione dell'investimento, un programma di consulenza basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui. gli interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente
- il rispetto del D. Lgs 185/2003

9.3 investimenti immateriali (la finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati)

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile. Le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni ambientali.

10. Tipologie di spesa ammissibili

10.1 Normativa di riferimento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e alle Disposizioni attuative regionali, in particolare al par. 3.1.3 della DGR n. 149/08 riportato in allegato al presente bando (Allegato A), salvo quanto previsto nei successivi par. 10.2 e 10.3.

10.2 Ulteriori specifiche e limitazione sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nella DGR n. 149/08

Le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo sono ammesse nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'investimento. Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese generali possono essere finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (lavori in economia) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al par. 8.3. lett. a e 8.3 lett.b) punto 1) e punto 5).

10.3 Descrizione delle spese non ammissibili:

- 1) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria
- 2) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 3) nel caso di acquisto di terreno agricolo o di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti e nelle opere strutturali annesse;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- 4) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e conferimento in discarica dei materiali;
- 5) opere riferite ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa (ad eccezione dei progetti interaziendali).
- 6) qualsiasi intervento di manutenzione, modifica o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 7) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi indicati al precedente par. 8.2;
- 8) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 9) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili.

11. Localizzazione dell'investimento

Tutto il territorio regionale.

12. Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e riduzioni

Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente (comprese le detrazioni fiscali) per la stessa tipologia di spesa.

12.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il soggetto si impegna a:

1. Produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo par. 7.2 della parte seconda del presente bando;
2. Produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA (Agenzia Regionale) nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007, hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria, secondo le modalità indicate al successivo punto 7.8 della parte seconda;
3. Produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA (Organismo pagatore) nel caso di richiesta di anticipo, come specificato al punto 7.3 del presente bando e, in favore di ARTEA (Agenzia regionale) per la richiesta di stato di avanzamento;
4. Attuare gli interventi previsti nella domanda e ammessi con l'atto di assegnazione;
5. presentare la domanda di pagamento secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2 della parte seconda del presente bando;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 1 comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e il relativo scorrimento; il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo; il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4 comporta la decadenza della domanda e quando necessario il conseguente recupero di quanto già erogato; il mancato rispetto di quanto previsto dal punto 5 può comportare l'applicazione della sanzione indicata al punto 5.2 della parte II del presente bando o la decadenza totale.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

12.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

12.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

13. Tassi di contribuzione e minimi/massimali, premi e indennità.

13.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI INTERVENTO	DI	Tassi di contribuzione			
		% di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Miglioramento economico aziendale	40	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	40	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	40	10	10	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione ⁵	40	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione ⁶	40	10	10	0
Acquisto di trattrici par. 8.2. let.a.1	20	10	10	0
Investimenti di cui al par. 8.1, lettere c e d	30	10	10	0

**Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di interventi "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e*

⁵ Rettifica introdotta dal d. dir. 1563 del 14.04.2008

⁶ Rettifica introdotta dal d. dir. 1563 del 14.04.2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.

La percentuale di maggiorazione relativa ai giovani agricoltori si applica agli IAP (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni alla data dell'atto di assegnazione del contributo; per le società, la maggiorazione si applica nel caso che tutti gli amministratori non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data dell'atto di assegnazione del contributo.al momento della presentazione della domanda di aiuto.⁷

La percentuale di maggiorazione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate viene applicata sulla base delle delimitazioni effettuate in applicazione della direttiva 268/75 art. 3 comma 3 (zone montane) e comma 4 e 5 (zone svantaggiate) e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

13.2 Minimali/massimali

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari ad almeno € 5000, pena la decadenza dai contributi concessi.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per UTE⁸, per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale

14.Priorità

14.1 Priorità generali

I parametri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi per ente – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso di questi requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di presentazione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e non fruisce della possibilità di recupero prevista al punto 3, 'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari' dell'Allegato A alla DGR n.

⁷ Rettifica introdotta dal DD n. 1997 del 12.05.2008

⁸ Rettifica introdotta con DD 1997 del 12.05.2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

149/08.

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
b) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell' anno precedente alla ricezione della domanda o copia del bilancio approvato o attestato di partecipazione al corso di formazione rilasciato da Agenzie formative accreditate

c) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di, o che intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, certificazione ISO 14000 o Ecolabel o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto o nel caso in cui intenda acquisire la certificazione mediante gli investimenti previsti in domanda il requisito deve essere verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di miglioramento ambientale:	dal 30% al 50%	punti 2
	oltre il 50%	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

<p>c) investimenti in zone soggette a vincoli ambientali</p> <p>Il punteggio è attribuito alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in zone SIC e ZPS: • aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in ZVN: • aziende di cui al punto precedente che realizzano investimenti per una percentuale superiore al 50% delle spese ammissibili per adeguamento agli obblighi derivanti dall'inserimento dell'UTE nelle ZVN, e per i quali obblighi non sono ancora scaduti i termini di adeguamento: 	<p>punti 0,5</p> <p>punti 1</p> <p>punti 3</p>
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
 Verifiche d'ufficio in base alle delimitazioni ufficiali delle aree effettuate dalla Regione Toscana o dell'Ente competente o per quando possibile. Per le ZVN il controllo viene effettuato sulla base dei dati risultanti dal sistema ARTEA.

<p>d) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati al miglioramento della risorsa idrica, da realizzarsi in zone vulnerabili a nitrati e/o con SAAS (stato ambientale acque sotterranee) scadente:</p>	<p>punti 3</p>
---	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
 Verifica d'ufficio.
 I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili con un massimo di 6 punti.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) percentuale del fatturato relativo all'esercizio precedente derivante dai seguenti prodotti di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOP e DOCG; • DOC e IGP; • "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99; 	<p>dal 30% al 60% = punti 2 dal 61 al 90% = punti 2,5 > del 90% = punti 3</p> <p>dal 30% al 60% = punti 1 dal 61 al 90% = punti 1,5 > del 90% = punti 2</p> <p>dal 30% al 60% = punti 0,5 dal 61 al 90% = punti 1 > del 90% = punti 1,5</p>
---	---

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

NB: i calcoli devono essere effettuati sul fatturato dell'UTE, salvo che l'impresa non abbia contabilità unica, in tal caso ci si riferisce al fatturato dell'intera impresa.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: a) nel caso delle DOP, DOCG, DOC e IGP verifica della certificazione o dell'attestato di iscrizione al consorzio/elenco e verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale;

b) per agriqualità: - nel caso di concessionari verifica dell'iscrizione agli elenchi ARSIA; - nel caso di fornitori è il concessionario che ha l'elenco dei fornitori e verifica del rapporto tra fatturato dei prodotti agriqualità e fatturato totale.

I punteggi di cui alla lett. III.a sono cumulabili con un massimo di 3 punti.

b) il richiedente è iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 3
c) nel caso in cui anche l'allevamento (UPZ) sia interamente condotto con metodo biologico e inoltre la stessa UPZ presenti una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie	punti 3,5

Questo punteggio viene riconosciuto anche a coloro che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e in tal caso fa fede la data di registrazione, nel sistema informativo ARTEA.

Verifica d'ufficio per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

<p>d) il richiedente è in possesso, o intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (<i>buone pratiche agricole e agricoltura integrata</i>); • UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); • IFS (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>); • BRC (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>); • UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); • UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); <p>oppure delle seguenti certificazioni di prodotto anche con implicazioni legate all'ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norme ISO 14040 (LCA) (<i>certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto</i>); • Certificazione MPS GAP (<i>certificazione per i prodotti ortofloricoli</i>); 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica del certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

I punteggi di cui alle lett III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili nel limite di punti 5.

IV. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS) al momento della ricezione della domanda e il numero medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:	da 0 al 10%	punti 1
	> del 10 fino al 50%	punti 2
	> del 50%	punti 3

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento. Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

V. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	- imprenditore singolo:	punti 2
	- presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna:	punti 1
	- almeno il 50% degli amministratori:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica sulla base della misura camerale

c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come:	punti 1
- flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze	

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale; - concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; - attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; - servizi per bambini durante le vacanze scolastiche; - tutor di conciliazione:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica del contratto aziendale (se esistente) o dei contratti dei singoli lavoratori
 I punteggi di cui alle lett. V.a, V.b e V.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

VI. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio
 I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro ma non con quelli del punto IV.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Verifica d'ufficio

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda con riferimento alla misura 1 del PSR 2000/2006 e alla misura 121 del PSR 2007/13:	punti 1,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio

b) il richiedente, nel periodo intercorrente tra il 1/1/2003 e il	punti 1,5
---	------------------

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

31/12/2007, si è insediato per la prima volta in un'impresa agricola e al momento dell'insediamento non aveva ancora compiuto 40 anni e non ha percepito il premio per il primo insediamento di cui alla misura 2 del PSR 2000- 2006:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.
Verifica d'ufficio

IX. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente ha sottoscritto contratti di produzione, allevamento, conferimento nell'ambito di contratti di filiera regionali o nazionali ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 102/05 e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Verifica della copia del contratto di produzione.

b) il richiedente dimostra di far parte di un'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:	punti 2
--	----------------

Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI

c) il richiedente è aderente ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005;	punti 2
---	----------------

Verifica del contratto di adesione

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
I punteggi di cui alle lettere IX.a, IX.b e IX.c non sono cumulabili.

X. Zone C2, D e montane

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se l'UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio

Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al successivo n. XII.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

XI. Comparti produttivi/ Zone prioritarie da PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Il progetto prevede almeno 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte: - per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	<p>punti 4</p> <p>punti 3</p>
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

XII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Almeno il 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli prioritari per i seguenti comparti produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte: - per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	<p>punti 4</p> <p>punti 3</p>
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

XIII. Biodiversità animale e vegetale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<ul style="list-style-type: none"> • l'investimento ammesso a contributo è realizzato nell'UTE collegata all'UPZ nella quale sono allevate razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i>, ed è finalizzato per oltre il 70% all'allevamento di queste razze; inoltre la stessa UPZ deve avere una consistenza di stalla di almeno 5 UBA di tali razze alla ricezione della domanda: • è un'impresa iscritta nell'elenco dei coltivatori custodi che coltiva varietà vegetali iscritte negli elenchi regionali delle varietà: 	<p>punti 1</p>
---	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al n. XI e XII.

XIV. Filiera corta

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Gli investimenti oggetto della domanda di contributo sono finalizzati per oltre il 50% dell'investimento ammissibile alla trasformazione o commercializzazione diretta ed il richiedente esegue nell'ambito della stessa impresa almeno due fasi della intera filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione):	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Verifica d'ufficio.

XV. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

14.2 Priorità Comparti produttivi/Zone prioritarie da PSN

Priorità territoriali per investimenti a finalità diversa da quella della gestione della risorse idrica:

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
Produzioni vegetali					
<i>Comparto vitivinicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Olivicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Cerealicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Floricolo</i>		X			
<i>Comparto vivaistico</i>		X			
<i>Comparto Ortofrutticolo</i>		X	X	X	
<i>Comparto Tabacco</i>			X	X	
Produzioni zootecniche					
<i>Comparto Carni Bovine</i>				X	X
<i>Comparto latte bovino</i>				X	X
<i>Comparto latte ovino</i>				X	X
Produzioni forestali				X	X

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

X = PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE DOMANDE

14. 3 Priorità tipologia di investimento /comparto

Ai fini dell'attribuzione della seguente priorità è necessario che la somma degli investimenti specifici del comparto rappresenti almeno il 50% dell'investimento ammissibile.

Comparto vitivinicolo:

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto finale	A) Macchine operatrici da applicare alla trattrice per l'esecuzione delle seguenti pratiche colturali: potatura secca, defogliazione, potatura e cimatura verde, vendemmia. B) Motrici portattrezzi multifunzione (solo in caso di UTE con superficie vitata uguale o superiore a 35 ettari) C) Forbici elettriche o pneumatiche per agevolare la potatura manuale
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alto livello tecnologico per migliorare la qualità dei prodotti finali	A) Impianti di vinificazione dotati di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura e delle fasi produttive B) Sistemi monitoraggio e controllo e gestione della temperatura C) Applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto ed il controllo delle fasi operative
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi di produzione	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al punto 9.2 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto Olivicolo:

Realizzazione di nuovi impianti razionali per ridurre i costi di produzione	La situazione prima dell'investimento deve essere caratterizzata da una insufficiente densità di piante per ettaro (meno di 200). L'investimento deve garantire un incremento del numero di piante per ettaro di almeno il 50% rispetto alla situazione di partenza e garantire comunque una densità minima di impianto di almeno 250 piante per ettaro alla fine degli interventi. L'impianto deve essere realizzato con varietà del germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 (consultabile sul sito internet dell'ARSIA), impiegando materiale vivaistico conforme alla normativa in
---	--

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	materia di commercializzazione delle piante.
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni di potatura e di raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità del prodotto finale	Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di potatura; Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di distacco delle olive; . Macchine per il distacco delle olive mediante vibrazione e/o pettinatura della pianta, dotate o meno di dispositivi per l'intercettazione del prodotto caduto; . Macchine aventi dispositivi per il solo intercettazione delle olive distaccate da altra macchina operatrice separata; . Macchine per l'aspirazione delle olive dai dispositivi per l'intercettazione, la pulizia e l'invio del prodotto in contenitori per il trasporto; Elevatori idraulici a forche portati per trattori agricoli funzionali alla movimentazione dei bins in campo.
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto del prodotto finale	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto cerealicolo:

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine del prodotto	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto floricolo:

Interventi di miglioramento dell'efficienza delle	serre con strutture in acciaio in sostituzione di
---	---

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

strutture produttive	analoghe realizzate in altri materiali impianti aggiuntivi per serre fisse (nebulizzazione, ventilazione forzata, concimazione carbonica) controllo del fotoperiodismo illuminazione" e "ombreggiamento dotazioni informatiche per la gestione degli impianti invasatici e trapiantatrici nastri trasportatori e carrelli elevatori.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nella filiera	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3
Investimenti per impianti di irrigazione a basso consumo	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25%
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione	sistemi di flusso e riflusso delle acque di irrigazione o di fertirrigazione;

Comparto vivaistico:

Investimenti di adeguamento dei sistemi produttivi esistenti a nuove tecniche di produzione	realizzazione dei "piazzi permeabili " per le coltivazioni in contenitore; impianti di fertirrigazione; zollatrice; macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo;
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Acquisizione delle seguenti certificazioni: ISO 14.000; Emas; SA 8000; Eurepgap, MPS; Agriqualità; Dop/Igp;
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.2 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione	opere finalizzate al recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.

Comparto ortofrutticolo

Acquisto macchine specializzate per	Sterilizzatrici del terreno
-------------------------------------	-----------------------------

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità merceologica dei prodotti	Trapiantatrici automatiche Raccogliatrici elettroniche dotate di fotocellule e centraline Carrelli lavoratori meccanici per la raccolta dei prodotti
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi e accrescere la competitività dei prodotti	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Linee di lavorazione agevolatrici per il confezionamento Attrezzature tornitrici Linee di lavorazione e lavaggio Retinatrici elettroniche Peso pezzatrici automatiche Lavatrici Calibratrici Linee pesatura e riempimento cestini Confezionatrici per vassoio
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali.
Realizzazione di impianti irrigui ad alta efficienza	Impianti di irrigazione a goccia Impianti a pioggia a bassa pressione (massimo 2,5 bar)

Comparto tabacco

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Macchine trapiantatrici
Investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Realizzazione o adeguamento locali di cura (forni) per la varietà Kentucky, anche attraverso la meccanizzazione delle principali operazioni, anche al fine di conformarsi alle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Investimenti finalizzati alla diversificazione delle produzioni per far fronte ad un'eventuale crisi del comparto Priorità attribuibile alle Aziende precedentemente dedite alla coltivazione della	Acquisto di macchinari chiaramente ascrivibili ad un comparto <u>diverso</u> da quello del tabacco.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

varietà Bright e solo nel caso in cui l'azienda non richieda nessun intervento chiaramente riconducibile alla produzione/trasformazione del tabacco	
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Comparto carni bovine

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine delle produzioni	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, mezzi di trasporto animali vivi e/o carni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre.
Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica. Tale priorità è valida fino al 31.12.2008 per le prime zone vulnerabili individuate dalla normativa; per 36 mesi dalla loro designazione per le zone vulnerabili individuate	Le strutture devono adeguarsi a quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati e secondo quanto previsto dal DM 6 aprile 2006 (ed eventuali norme attuative regionali) per le zone non vulnerabili da nitrati.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

successivamente. Per le zone non vulnerabili, le scadenze per gli adeguamenti non sono ancora state fissate: e saranno quelle previste dal regolamento regionale di attuazione del DM 6 aprile 2006.	
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Tutti gli investimenti riportati nella tipologia "ambiente" e rispondenti a questa dicitura se applicati al comparto bovino da carne

Comparto latte bovino

Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, cisterne per trasporto latte
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre.
Costruzione di e adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica Tale priorità è valida fino al 31.12.2008 per le prime zone vulnerabili individuate dalla normative; per 36 mesi dalla loro designazione per le zone vulnerabili individuate successivamente. Per le zone non vulnerabili, le scadenze per gli adeguamenti non sono ancora state fissate: e saranno quelle previste dal regolamento regionale di attuazione del DM 6 aprile 2006.	Le strutture devono adeguarsi a quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati e secondo quanto previsto dal DM 6 aprile 2006 (ed eventuali norme attuative regionali) per le zone non vulnerabili da nitrati.
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento	Tutti gli investimenti riportati nella tipologia "ambiente" e rispondenti a questa dicitura se

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	applicati al comparto bovino da latte
--	---------------------------------------

Comparto latte ovino

Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti	Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti
attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorarne la qualità e l'immagine;	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità dei prodotti	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione	Sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

BANDO MISURA 121 – PARTE SECONDA- PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1. Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa⁹.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

2. Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	In ogni momento dell'anno, per la prima graduatoria il termine è fissato al 09.06.2008 ¹⁰ , per quelle successive il termine è sempre al 31.12 di ogni anno
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	

⁹ Non valido per misure a regia regionale (es. 123.a) in quanto la dotazione finanziaria è predefinita a livello regionale nelle disposizioni attuative regionali approvate con DGR n. 915/07

¹⁰ Rettifica introdotta con DD n. 1997 del 12.05.2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	
Ammissibilità , graduatoria definitiva e atti di ammissione ¹²	Per la prima graduatoria entro il 30/11/2008 ¹¹ , per quelle successive entro il 31.5 di ogni anno.
Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	Per la prima graduatoria entro il 15.11.09. Per quelle successive entro il 31.10 di ogni anno.

3. Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹³, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale che, ai fini del presente bando, deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento

¹¹ Rettifica introdotta con DD n. 2743 del 18.06.2008 e poi rimodificata con DD 4473 del 1/10/2008

¹² Rettifica introdotta DD 4473 del 01/10/2008

¹³ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari; Concessione e locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone Affitto: Contratto di affitto, scrittura privata o atto pubblico registrato, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

4 Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori o di saldo¹⁴.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

¹⁴ paragrafo modificato con DD 6757 del 22 dicembre 2009;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per gli atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010¹⁵.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammissibili a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

fase 1: fondi 2007/08

fase 2: fondi 2009

fase 3: fondi 2010

Le domande di aiuto potenzialmente ammissibili, ma non ammesse a finanziamento nella graduatoria riferita alle dotazioni finanziarie di una determinata fase per esaurimento delle risorse disponibili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive fino a quelle relative alla fase 3, a condizione che gli investimenti ivi previsti non siano modificati dall'azienda con una nuova domanda di aiuto. Nel caso che il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse previsioni, la domanda viene dichiarata decaduta

4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente.
- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

¹⁵ paragrafi inseriti con DD n. 6757 del 22 dicembre 2009;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

5 Termini per la presentazione delle istanze

5.1 Domanda di aiuto

La presentazione delle domande è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda secondo le modalità stabilite al seguente par. 6.

In sede di prima attivazione della misura, per l'assegnazione dei fondi per le annualità 2007/08, le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15.5.08.¹⁶

5.2 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non **oltre 30 giorni di calendario** dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile¹⁷; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti al fine di completare le domande di pagamento.

5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

5.3.1 Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione inviata **non oltre 20 giorni di calendario** dalla scadenza per la presentazione delle domande, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata, **entro 30 giorni di calendario** dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

¹⁶ Rettifica introdotta dal d. dir. 1563 del 14.4.2008

¹⁷ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

L'atto di assegnazione viene adottato **entro 60 giorni** dal ricevimento della documentazione a completamento della domanda; le richieste da parte dell'Ente di ulteriori integrazioni sospendono tale termine.

5.3.2 Richieste di anticipo e di stato di avanzamento

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso. Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

5.3.3 Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed **almeno 60 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire **almeno 30 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica.

5.3.4 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea,) **entro 10 giorni di calendario** dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata **almeno 30 giorni di calendario** prima della data in cui il fatto si verifica; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, salvo ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

5.3.5 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, **non oltre 60 giorni di calendario** dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

6. Ricevibilità delle istanze

6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- In caso di sottoscrizione mediante firma digitale, la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;
- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica , successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

7 Documentazione da presentare

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

7.1 Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente punto 3, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

7.2 In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

elementi:

- *relazione tecnica*, con approfondimento in particolare dei seguenti elementi contenente:

- la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
- descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati;
- descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda e in particolare sul miglioramento del rendimento globale della stessa, con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, tra quelli individuati nella colonna di destra della tab. 1 par. 6.6 della parte prima del presente bando e dimostrazione dei parametri di ammissibilità ivi indicati;
- descrizione tecnica degli investimenti con giustificazione della rispondenza degli stessi a precise esigenze strutturali e territoriali dell'azienda stessa;
- descrizione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al par. 6.4 della parte prima del presente bando
- giustificazione degli interventi anche in riferimento ai punteggi di priorità attribuiti;
- *valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica (da PSR)*. Dalla relazione deve risultare che gli investimenti non incidono negativamente sull'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche.
- dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del punto 3.1.3.3 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni' della DGR n. 108/08.
- Ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
- piano aziendale relativo al calcolo del reddito dell'UTE, calcolato ante e post gli investimenti previsti in domanda, da cui si evince la sostenibilità economica degli investimenti previsti.

La relazione tecnica deve essere firmata *congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato*.

La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda uno dei seguenti casi:

- a) un contributo concedibile complessivo inferiore a 20.000 euro;
- b) un contributo concedibile inferiore a 30.000 euro esclusivamente nel caso di acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

- eventuale piano di coltura e/o di manutenzione
- progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal beneficiario. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del lavoro proprio o dei propri familiari necessario per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

valutazione della spesa indicati al punto 8.1.2 parte seconda del presente bando; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi.

- mappa topografica, ove pertinente, in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento
- planimetria catastale, ove pertinente, in scala 1:2.000 o 1:4.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
- nel caso di Società copia dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
- nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre l'azienda
- nel caso di comunione dei beni fra coniugi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda
- copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione degli importi dichiarati con la domanda di aiuto con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 14 della parte prima del presente bando
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

- l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto, durante il periodo di impegno;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

7.3 Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA (organismo pagatore) , pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

7.4 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

7.5 Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura.

7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore;

7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

7.8 Al momento della domanda di pagamento

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro.
- ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori presentata al Comune;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi.
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- Nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, fideiussione in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento de riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.r. 45/07.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinenti, di stato di avanzamento, in caso di richiesta di saldo deve essere prodotta anche una relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto. Nel caso di domanda di pagamento relativa allo stato di avanzamento, il richiedente deve produrre anche garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA (Agenzia regionale) pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

8 Adempimenti istruttori

8.1 Istruttoria domanda di aiuto

8.1.1 Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità indicati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente, **entro 20 gg di calendario** dalla scadenza per la presentazione delle domande, tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 7.2¹⁸ delle presenti procedure.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto con riferimento in particolare al requisito di accesso del miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
- l'accertamento dell'affidabilità del richiedente in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);

¹⁸ rettifica introdotta con Decreto n. 2743 del 18/06/2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- la valutazione della sostenibilità economica degli investimenti previsti sulla base del piano aziendale riportato nella relazione tecnica;
- gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario
- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:

a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nel caso di acquisti);

b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;

c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 158 del 05/03/2007.

d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;

e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente; competente;

L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- *la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;*
- *La redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.*

8.1.3 Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 31 maggio di ciascuna annualità di riferimento del Piano di Sviluppo Rurale, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse;
- gli atti di assegnazione¹⁹

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui al punto precedente deve essere adottato entro il *30/11/ 2008, come termine ultimo*²⁰.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri

¹⁹ Rettifica introdotta con DD 1/10/2008

²⁰ Rettifica introdotta con Decreto n. 2743 del 18.06.2008 poi modificato con DD 4473 del 1/10/2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'**atto di assegnazione**, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni di monitoraggio dell'andamento dei lavori;
- termine ultimo di **ricevibilità** della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di **ricevibilità** della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

8.2 Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fideiussoria, su cui verifica:

- la conformità della garanzia fideiussoria presentata;
- che la scadenza della garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA si accerta:

- dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia;

8.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

8.3.1. Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio di tale da non renderla più finanziabile e della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 149/08.

l'Ente competente provvede:

- nel caso di esito positivo:

1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;

2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;

3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

- nel caso di esito negativo:

1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;

2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

8.3.2 Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fidejussione;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti che nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

l'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

8.3.3 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

l'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. 149/08 (paragrafo 8.3.3 allegato al presente bando)

8.4 Istruttoria domanda di pagamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile. La visita sul luogo non deve essere effettuata per le domande di pagamento di stato di avanzamento lavori²¹.

La verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 121", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

²¹paragrafo inserito con DD n. 6757 del 22 dicembre 2009;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità

8.5 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

9. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti: 2500 • Volume totale di investimenti: 255.896.875 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di imprese che beneficiano anche di altre misure del PSR
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 250 • Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 8,3% 	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> • Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): 0,78% • Produttività del lavoro: 	

BANDO MIS. 121

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	+0,080%	
--	---------	--

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

ALLEGATO A

(Estratto DGR 149/08)

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico –

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psi	Piano di sviluppo locale

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.1 Principi Generali Relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto²², eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni

²² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "*gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili*".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006²³, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione,

²³ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisto di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisto di terreni

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del *"10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."*

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.2.5 *Acquisto di beni immobili*

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esista di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 *Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazione aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”²⁴.*

In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

²⁴ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell’ 1.05.2004, pag. 35).

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
- b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Allegato B

PSR 2007-2013 misure: “Ammodernamento delle aziende agricole”(121)

Relativamente agli investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del presente bando (“Investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro”) sono ammissibili esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

riferimento bando	Investimenti ammissibili	Documentazione per istruttoria e accertamento finale
Par. 9.1 lett. a) Investimento 1)	<p>Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotate di parapetti, per l’accesso e/o lo stazionamento a luoghi o ambienti di lavoro (strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici), posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti.</p> <p>Riferimento normativo DPR 27 aprile 1955 n. 547 art.10, 26, 27. Norme di buona tecnica</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto Calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità dell’installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale</p>
Par. 9.1 lett. a) Investimento 2)	<p>Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi: banchine e rampe di carico, sostituzione dei gradini con rampe.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata.</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle</p>

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	Riferimento normativo D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Titolo V e Allegato VI. Norme di buona tecnica.	opere realizzate al progetto.
Par. 9.1 lett. a) Investimento 3)	<i>Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità.</i> <i>Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) a raggiungere valori inferiori a 85dB (A)²⁵</i>	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato (tecnico competente in acustica ambientale) provvista di elaborati grafici di progetto con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di interventi e indicazione dei risultati presumibili Accertamento finale dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.
Par. 9.1 lett. a) Investimento 4)	Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A.	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto

²⁵ Testo così rettificato dal d. dir. 1563 del 14.4.2008

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Par. 9.1 lett. a) Investimento 5)	<p>Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
Par. 9.1 lett. a) Investimento 6)	<p>Allestimento di corridoi di movimentazione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
Par. 9.1 lett. a) Investimento 7)	<p>Allestimento di corridoi di Contenimento in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>• Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
Par. 9.1 lett. a)	Allestimento fossa di mungitura	Istruttoria

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

Investimento 8)	<p>in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A.</p>	<p>Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
Par. 9.1 lett. a) Investimento 9)	<p>Rimozione e smaltimento di coperture in cemento-amianto a carattere preventivo. Riferimento normativo D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Titolo VI- Bis; D.M. 6 settembre 1996</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
Par. 9.1 lett. b) Investimento 1)	<p>Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio. Riferimento normativo D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 36 ter; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 art. 52. Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell’attrezzatura e conformità. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione prevista dalla norma vigente.</p>
Par. 9.1 lett. b) Investimento 2)	<p>Acquisto di cestello elevatori per l’esecuzione di interventi di potatura e di raccolta. Riferimento normativo DPR 27 aprile 1955 n. 547 art.25;</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di</p>

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 35. Norme di buona tecnica.	utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità. Accertamento finale Fattura di acquisto Certificato di omologazione rilasciato da Ispesl. Libretto d'uso e manutenzione.
Par. 9.1 lett. b) Investimento 3)	Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi Riferimento normativo D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Titolo V art. 48 e Allegato VI. Norme di buona tecnica.	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.
Par. 9.1 lett. b) Investimento 4)	Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso, azionabile dall'esterno che consenta la liberazione di un animale per volta. Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini"	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto
Par. 9.1 lett. b) Investimento 5)	Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").	Istruttoria Relazione tecnica a firma del

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPEL e C.R.P.A.	tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto
Par. 9.1 lett. b) Investimento 6)	Acquisto di arla di medicazione mobile. Riferimento “Profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industri e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini”ISPEL e ASI di Mantova-“	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica.
Par. 9.1 lett. b) Investimento 7)	Acquisto di arla di medicazione fissa. “Profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industri e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini”ISPEL e ASI di Mantova-“	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica
Par. 9.1 lett. b) Investimento 8)	Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice. Specifiche: Cabina insonorizzata (leq <80 dB) e climatizzata con filtro per polveri e sedile antivibrante (asum <0,5 m/s ²)	Istruttoria Relazione tecnica in cui si motiva la combinazione scelta. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica; Eventuale documentazione

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	<p>Oltre a questi sono finanziabili i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di attacchi a tre punte di tipo rapido; - Sistemi tecnologici di monitoraggio dell'attrezzatura di lavoro; - sistema satellitare di localizzazione ai fini della rilevazione per agevolare le situazioni di emergenza o pronto soccorso. 	<p>della rottamazione o cessione al rivenditore per chi richiede il premio aggiuntivo.</p>
<p>Par. 9.1 lett. b) Investimento 9)</p>	<p>Dotazione migliorativa supplementare su un nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa.</p> <p>Specifica</p> <ul style="list-style-type: none"> - premiscelatore; - dispositivo di lavaggio automatico delle confezioni vuote; - sistema automatico per la decontaminazione dell'impianto; - sistema di orientamento del getto. 	<p>Accertamento finale</p> <p>Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>Par. 9.1 lett. b) Investimento 10)</p>	<p>Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro.</p> <p>Specifica</p> <p>Dispositivo di avviamento elettrico</p>	<p>Accertamento finale</p> <p>Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>

BANDO MIS. 121

Versione consolidata del testo approvato con decreto 1251 del 4.4.2008 (pubblicato sul Burt del 9 aprile) a seguito delle rettifiche introdotte dal decreto n. 1563 del 14.04.2008 (pubblicato sul BURT del 23 aprile), decreto n. 1997 del 12.05.2008, decreto 2327 del 27.05.2008, decreto n. 2743 del 18.06.2008, decreto 4473 del 1/10/2008, decreto n. 6757 del 22/12/2009

	anziché meccanico.	